

(N. 1230)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1955 (V. Stampato N. 1615)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1955

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi e documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

Art. 3.

Il riscatto di tutta o parte della rendita può essere richiesto dalle persone di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

Il valore capitale per il riscatto della rendita è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Il valore capitale della rendita sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Art. 5.

Il riscatto dell'intera rendita liquidata può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi imm modificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita potrà essere riscattata in misura non superiore alla metà.

La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potrà essere corrisposta sempreché permangano le condizioni richieste dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Art. 6.

Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'articolo 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

Art. 7.

Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

Art. 8.

A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente:

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio Ufficio tecnico;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) a corrispondere direttamente al venditore nell'acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Art. 9.

Qualora l'infortunato, prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera a) dell'articolo precedente abbia alienato o ipotecato il bene terriero acquistato, l'operazione di riscatto si intenderà annullata e l'infortunato medesimo sarà tenuto a restituire l'importo di essa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma.

Art. 10.

Sulle domande di riscatto decide il Comitato esecutivo dell'istituto predetto, il quale, sentito

il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 11.

Avverso il provvedimento dell'organo suddetto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Art. 12.

L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protetiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.